



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma Reggio Emilia, 25 marzo 2025

Oggetto: **Ferie non godute – contribuzione INPS**

Come ormai consuetudine, viene a scadenza con la fine del mese di giugno prossimo l'obbligo contributivo relativo alle ferie residue al 31.12.2023 e non ancora godute alla medesima data del 30.6.2025.

Tuttavia, è consentito lo slittamento del termine al 31 luglio 2025, scalando anche le ferie fruito in tale mese.

In sostanza, sulle ferie non godute entro il 18mo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione (o altro termine previsto dai CCNL) è dovuta l'ordinaria contribuzione INPS, che dovrebbe cioè essere anticipata rispetto al momento di effettiva retribuzione delle stesse assenze.

Riportiamo schematicamente e sinteticamente le logiche che regolano l'argomento, già noto dall'anno 2002.

- In assenza di previsioni contrattuali o legali che stabiliscano un termine per la fruizione delle ferie arretrate o per la liquidazione della relativa indennità sostitutiva (possibile quest'ultima, solo per eventuali residui nell'anno oltre le quattro settimane di fruizione obbligatoria), il termine per assolvere alla contribuzione anticipata è fissato al 18mo mese successivo alla scadenza dell'anno di maturazione;
- Quando la contrattazione collettiva o leggi specifiche abbiano invece stabilito un termine per la fruizione delle ferie arretrate o per la liquidazione della relativa indennità sostitutiva (possibile quest'ultima, solo per eventuali residui nell'anno oltre quattro settimane di fruizione obbligatoria), sarà tale termine che dovrà essere osservato per assolvere all'obbligazione contributiva sia che risulti inferiore o superiore al 18mo mese successivo alla scadenza dell'anno di maturazione;
- Ai soli fini dell'obbligazione contributiva, le prime ferie godute vanno in diminuzione dei periodi più vecchi di maturazione;
- In caso di decorrenza del termine applicabile alla fattispecie, senza che si sia verificata la fruizione delle ferie riferite all'anno di osservazione, sulle stesse è dovuta la contribuzione INPS; al momento dell'effettiva fruizione delle stesse si opereranno i relativi conguagli contributivi.

Sulla base delle singole situazioni esistenti, il nostro Studio procederà a specifiche analisi ed approfondimenti unitamente ai Clienti con servizio paghe Labour Consulting, per i quali siano evidenti situazioni in cui i residui di ferie (ed anche di PR e ROL, per i quali la questione è analoga e per i quali il termine di fruizione è fissato dai singoli CCNL) possano definirsi problematici ai fini di quanto ora analizzato.

In ogni caso, procederemo all'anticipazione della contribuzione sulle ferie non fruito esclusivamente a seguito di specifica richiesta dei Clienti.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

Labour Consulting Srltp